

Contenzioso. La constatazione di un reato non implica necessariamente il diritto al recesso per motivi disciplinari

Licenziamento a prova di condanna

Giuseppe Bulgarini d'Elci

La condanna penale intervenuta nei confronti di un gruppo di lavoratori per essersi appropriati di prodotti alimentari del supermercato presso cui prestavano servizio non implica necessariamente che, in sede civile, il giudice sia tenuto ad un corrispondente giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti dei medesimi lavoratori per la intervenuta sottrazione dei prodotti aziendali.

A chiarirlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 15058/15 depositata lo scorso 17 luglio. I giudici di legittimità giungono a questa conclusione sul rilievo che il giudizio civile e quello penale condividono l'accertamento dei medesimi fatti materiali, costituenti l'area comune ai due processi,

ma sono autonomi per quanto attiene all'apprezzamento che il giudice penale, da un lato, ed il giudice del lavoro, d'altro lato, sono chiamati a compiere delle condotte inadempienti imputate ai lavoratori. Il provvedimento di natura privatistica non può dunque essere vincolato, in questo senso, a quello reso nell'ambito del processo penale, in quanto si tratta di illeciti e sanzioni che hanno presupposti diversi e rispondono a finalità che non possono essere sovrapposte.

IL PRINCIPIO

Secondo la Cassazione anche se i due giudizi condividono l'accertamento degli stessi fatti restano autonomi nell'apprezzamento

In questo contesto, a parere della Corte di cassazione, risulta corretta la decisione del giudice del lavoro di ritenere sproporzionato e, dunque, illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti dei lavoratori per essersi impossessati di generi alimentari del supermercato, anche se il giudizio penale relativo ai medesimi presupposti di fatto si era concluso con sentenza di condanna.

Il caso esaminato dalla Corte era relativo a cinque dipendenti di un supermercato, i quali, in un contesto ambientale caratterizzato dalla ripetuta sottrazione di merce aziendale, si erano appropriati di beni alimentari presenti nel punto vendita e ne avevano fatto consumazione sul posto di lavoro.

In primo e secondo grado i licenziamenti erano stati ritenu-

Così a giudizio

01 | LA DECISIONE

La Corte di cassazione, con la sentenza 15058/15, ha evidenziato il principio secondo cui il fatto materiale che ha comportato la condanna penale di alcuni lavoratori non implica necessariamente che il giudice del lavoro sia tenuto a legittimare dei licenziamenti disciplinari sulla base degli stessi motivi

02 | I PRESUPPOSTI

Per i giudici di legittimità il provvedimento di natura privatistica non può essere vincolato a quello reso nel processo penale in quanto si tratta di illeciti e sanzioni che rispondono a finalità non sovrapponibili

ti sproporzionati dai magistrati sul presupposto che i beni aziendali asportati avessero scarso valore commerciale, ritenendosi non dimostrata, per di più, la piena consapevolezza di commettere un illecito da parte dei lavoratori.

La società datrice di lavoro non ha, tuttavia, condiviso queste conclusioni ed è ricorsa per cassazione, rilevando che proprio la circostanza che il punto vendita fosse caratterizzato da una disinvolta appropriazione di merce aziendale da parte dei dipendenti confermava il rilievo (anche statistico) del danno prodotto agli interessi del supermercato ed evidenziava l'intenzionalità sul piano soggettivo della condotta inadempiente dei lavoratori. Ad ulteriore confronto, veniva rimarcato che i lavoratori espulsi al termine del procedimento disciplinare erano stati ritenuti responsabili e, quindi, condannati in sede penale per i medesimi fatti posti a base della con-

testazione di addebiti.

La Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni datoriali, considerando che la disinvoltura nell'appropriazione dei generi alimentari non è necessariamente indice di una volontà fraudolenta, ma può essere sintomatico tanto di un atteggiamento ingenuo da parte dei lavoratori, che ritengono di non fare nulla di male nel consumare una merendina, quanto di una abituale noncuranza verso la conservazione della merce aziendale.

In base a tali considerazioni la Corte ha concluso che i licenziamenti erano una misura sproporzionata rispetto all'effettiva gravità dei fatti ascritti ai dipendenti, senza che a conclusioni di segno contrario potesse condurre il rilievo che era intervenuta, nel frattempo, una sentenza penale di condanna per i medesimi illeciti posti a fondamento dell'azione disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Scoprendo Forrester

21.00 | LAEFFE

Film con Sean Connery (nella foto)



DANON PERDERE

22.00 | BBCKNOWLEDGE

RADIO 24

Il punto a fine giornata

21.00 | RADIO 24 - EFFETTO NOTTE

Roberta Giordano (foto) con ospiti e corrispondenti sui fatti del giorno



Frequenze: 800-080408

Per intervenire alle trasmissioni:

800-240024 SMS 349-2386666


I Gr possono essere ascoltati anche su:

www.radio24.it

06.15 | America 24

di Mario Platano

Carlo Verdone,



11.05 | Cuore e denari

di M. Carbone e D. Bacciani

di Oscar Giannino